

N. 00390/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2016, proposto da: Federcaccia Toscana, Arcicaccia Toscana, Anuu -Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Toscana, Confederazione Cacciatori Toscani (Cct), rappresentate e difese dall'avv. Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso Alberto Maria Bruni in Firenze, Via Lamarmora 14;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

***e con l'intervento di***

*ad*

*adiuvandum*

Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fantappiè, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;

***per l'annullamento***

- del provvedimento, di incognito numero e data, di cui ai comunicati stampa del Consiglio dei Ministri n. 100 del 15.01.2015 nonchè del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15.01.2015, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 05.06.2003 n. 131, la modifica del calendario venatorio 2015-2016 della Regione Toscana, approvato con delibera n. 377 del 30.03.2015 della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R.T. n. 14 dell'8 aprile 2015, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016;

- nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso le ricorrenti impugnano il provvedimento (successivamente individuato nella deliberazione 15 gennaio 2016) con il quale il Consiglio dei Ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo ex artt. 120 comma 2 Cost. e 8 comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha modificato il calendario venatorio toscano per la stagione 2015-2016 (adottato con deliberazione G.R. n. 377 del 30 marzo 2015), disponendo la chiusura anticipata della caccia alle specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia al 20 gennaio 2016, anziché al 31 gennaio 2016.

In via preliminare, la Sezione deve affermare la propria competenza territoriale a decidere del ricorso, trattandosi di provvedimento adottato da organo centrale dello Stato, ma i cui <<effetti diretti ...(appaiono essere) limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede>> (art. 13, 1° comma c.p.a.); nessuna rilevanza può poi essere attribuita, ai fini della regolazione della competenza, al fatto che esista un ricorso pendente avanti al T.A.R. Lazio e relativo ad analoga vicenda verificatasi nella precedente stagione venatoria o che esistano provvedimenti dal contenuto analogo indirizzati ad altre Regioni (e quindi ricadenti nella competenza territoriale di altri T.A.R.).

Sempre in via preliminare, deve poi rilevarsi come non possa essere contestata la sussistenza dell'interesse delle ricorrenti ad impugnare il provvedimento; interesse presente certamente al momento della proposizione del gravame (non essendosi ancora conclusa, a quell'epoca, la stagione venatoria) e che oggi continua ad essere radicato nell'effetto conformativo della sentenza ai fini delle successive (e possibili, visto che si tratta di vicenda già verificatasi nella precedente stagione venatoria e ricorrente negli anni) riproposizioni dell'attività amministrativa.

Per quello che riguarda il merito del gravame, la Sezione condivide e decide di fare proprio l'orientamento giurisprudenziale, affermatosi con riferimento ad analogo provvedimento adottato nei confronti della Regione Liguria e che ha rilevato la mancanza, nella fattispecie, dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo

statale ex art. 8, 4° comma della l. 5 giugno 2003, n. 131; è pertanto sufficiente il richiamo di quanto sostenuto in quella sede in ordine alla fondatezza della tesi proposta dai ricorrenti: <<rilevato che, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 5.6.2003, n. 131, “nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame”>>; Rilevato che il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell'UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Rilevato pertanto come la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo ex art. 120 comma 2 Cost.>> (T.A.R. Liguria, sez. II, 5 febbraio 2016, n. 105).

Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato; il carattere assorbente dell'accoglimento permette di prescindere dall'esame delle ulteriori censure proposte dalle ricorrenti.

La novità delle questioni trattate per la giurisprudenza della Sezione permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)